

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge dà attuazione all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di bacino interregionale del Conca e del Marecchia, approvata dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione n. 50 del 15 ottobre 1991, dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 587 del 23 luglio 1991 e dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 361 del 26 novembre 1991.

Art. 2

(Norme di funzionamento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione, di tecnici dipendenti degli Enti locali dei bacini Marecchia e Conca, nonché nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge 183/1989, di consulenti e della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie, liberi professionisti, organizzazioni tecnico-professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.
2. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca può adottare misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della legge 183/1989, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.
3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa:
 - a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;
 - b) il programma delle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino.
4. La Giunta della Regione Marche e la Giunta della Regione Emilia Romagna, ciascuna per la propria quota di spettanza, ai sensi dell'articolo 6, approvano il programma delle attività e delle spese di funzionamento. L'approvazione da parte delle Giunte regionali costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come qualsiasi altra obbligazione, verrà assunta nel rispetto

Legge regionale 3 aprile 2000, n. 25.
Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia.

della normativa statale e di quella della Regione Emilia Romagna, maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.

5. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Marecchia e del Conca per le attività di cui al comma 3, lettera a), sono trasferiti direttamente o indirettamente tramite la Regione assegnataria alla Regione Emilia Romagna, che li utilizzerà nel rispetto delle quote percentuali di cui all'articolo 6. La Regione Emilia Romagna entro il mese di marzo di ciascun anno invia alla Regione Marche una relazione illustrativa della spesa sostenuta nell'anno precedente, distinta per voci secondo il programma a suo tempo approvato.

6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per le attività di cui al comma 3, lettera a), sempre nel rispetto delle quote percentuali di cui all'articolo 6. La Regione Marche, sulla base del programma approvato, trasferirà la propria quota alla Regione Emilia Romagna. Quest'ultima, entro il mese di marzo di ciascun anno, invia una relazione alla Regione Marche con le modalità di cui al comma 5.

7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento, di cui al comma 3, lettera b), la Regione Emilia Romagna stanza i fondi necessari e la Regione Marche rimborsa la sua quota parte a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia Romagna.

8. I pagamenti sono disposti dal Segretario dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e del regolamento della Regione Emilia Romagna 9 dicembre 1978, n. 50 e successive modificazioni.

Art. 3 (Segretario)

1. Il Segretario ed il Vice Segretario sono nominati dal Comitato istituzionale fra i componenti il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino. Il Segretario è scelto fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge della Regione Emilia Romagna 19 novembre 1992, n. 41 e successive modificazioni. Il Vice Segretario svolge, in caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni vicarie.

2. Qualora il Segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione o fra professionisti universitari si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'articolo 8 dell'intesa interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica è sottoscritto dal Presidente per conto del Comitato istituzionale. Qualora il Segretario presti la propria attività a tempo parziale, alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal Comitato istituzionale al Vice Segretario al quale compete un gettone di presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette funzioni.

4. Il trattamento economico complessivo del Segretario

è stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta della Regione capofila, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4 dell'articolo 24 della legge della Regione capofila 41/1992.

Art. 4 (Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico previsto all'articolo 6 dell'intesa interregionale è rinnovato ogni cinque anni.

2. Ai componenti il Comitato tecnico compete per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita ai sensi della legge della Regione Emilia Romagna 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

3. Ai componenti il Comitato tecnico spettano, altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'articolo 14 della legge 253/1990, il trattamento di missione e di rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della Regione capofila.

Art. 5 (Segreteria tecnico-operativa)

1. La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa, prevista dall'articolo 9 della intesa interregionale, è fissata dal Comitato istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana.

2. Gli oneri per il personale della Segreteria tecnico-operativa sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate nell'Autorità di bacino ovvero a carico dell'Autorità di bacino negli altri casi. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico definito dal Comitato istituzionale.

Art. 6 (Oneri)

1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché alle spese necessarie al funzionamento dell'Autorità di bacino provvedono le Regioni Emilia Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in ragione rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento.

Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 250 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 2111105 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, che assume la seguente denominazione: "Spese per la dotazione di locali, di mezzi, di attrezzature, di materiali, ecc., spese per il funzionamento, spese per studi e ricerche dell'Autorità di bacino interregionale del Conca e del Marecchia"; per gli anni successivi le spese saranno iscritte a carico del capitolo corrispondente.

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. L'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, per quanto non disciplinato con la presente legge e dall'intesa, opera secondo le disposizioni normative della Regione Emilia Romagna.

2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite in sede di Conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 3.

5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.

6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di cui al comma 3 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 aprile 2000

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

- Il testo della lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 dell'articolo 15 della L. n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 120, del 25 maggio) è il seguente:

"Art. 15 - (Bacini di rilievo interregionale) - 1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico;

(Omissis)

4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);

5) Conca (Marche, Emilia-Romagna),

(Omissis)."

- La deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. 50 del 15 ottobre 1991 reca: "Bacino interregionale fiumi Marecchia e Conca. Approvazione dell'intesa interregionale fra le Regioni Marche, Emilia Romagna e Toscana riguardante la costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Marecchia e Conca - Legge 18 maggio 1989, n. 183 (articoli 15)".

- La deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna n. 587 del 23 luglio 1991 reca: "Intesa interregionale per la costituzione della Autorità di bacino del Marecchia e del Conca - Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 15. (Revoca delle precedenti deliberazioni consiliari del 21 marzo 1990 progr. N. 3179 e 3180).

- La deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 361 del 26 novembre 1991 reca: "Approvazione intesa interregionale per la costituzione della autorità di bacino del fiume Marecchia nuovo documento di intesa - revocazione deliberazione consiliare n. 197 del 20.3.1990.

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo del comma 1 dell'articolo 23 della L. n. 183/1989 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 23 - (Attuazione degli interventi) - 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
(Omissis)."

Note all'art. 2, comma 2:

- Il testo del comma 6 bis dell'articolo 17 della L. n. 183/1989 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 17 - (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino) - (Omissis)

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento

ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma. (Omissis)."

Note all'art. 2, comma 8:

- Il testo dell'art. 54 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

"Art. 54 - Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli:

- a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;
- b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;
- c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed altre di importo e scadenze determinate;
- d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.

Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, delle spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonché le modalità dei riscontri su tali pagamenti da parte della corte dei conti e le giustificazioni relative sono stabilite dal regolamento.

Il regolamento determina anche le comunicazioni che relativamente ai pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla direzione generale del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento di tesoreria."

- Il regolamento della Regione Emilia Romagna n. 50/1978 reca: "Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati."

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo del comma 3 dell'articolo 24 della L.R. Emilia Romagna n. 41/1992 (Disciplina della dirigenza regionale) è il seguente:

"Art. 24 - (Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato) (Omissis)
3. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

- a) possesso del diploma di laurea;
- b) comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione. (Omissis)."

Nota all'art. 3, comma 2:

Il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 253/1990 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

"Art. 13 - 1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della L. 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, (Omissis)."

Nota all'art. 3, comma 4:

Il testo del comma 4 dell'articolo 24 della L.R. Emilia Romagna n. 41/1992 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 3, comma 1) è il seguente:

"Art. 24 - (Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato) (Omissis)
4. Il trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali."

Nota all'art. 4, comma 2:

La L.R. Emilia Romagna n. 8/1985 reca: "Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali."

Nota all'art. 4, comma 3:

Il testo dell'articolo 14 della legge n. 253/1990 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 3, comma 2) è il seguente:

"Art. 14 - 1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di

seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57."

Nota all'art. 8, comma 2:

Il testo dell'art. 14 della L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

"Art. 14 - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Con-

siglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 433 del 02.02.2000,
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 23 febbraio 2000.
- Relazione della IV commissione permanente in data 2 febbraio 2000;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2000, n. 293, vistata dal commissario del governo il 31/3/2000, prot. n. 423/2000.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.